



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia Ogliastra
Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 38 del 13 Maggio 2013

Oggetto: taglio e pulizia delle erbacce

IL SINDACO

- **Rilevata** la presenza di stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie in genere e di siepi non sagomate che fuoriescono dalle proprietà private nei terreni incolti fuori del centro abitato, lungo i tracciati delle strade vicinali ricadenti nel Comune di Tortolì nonché nei giardini all'interno dell'abitato;
- **Considerato che** con l'approssimarsi della stagione estiva, tali situazioni configurano un grave pericolo di rischio di incendi, con possibili danni a persone e all'ambiente;
- **Viste** le Prescrizioni Regionali Antincendio, Campagna 2013 dell'Assessorato Regionale della difesa dell'ambiente (Deliberazione di G. R. n. 16/20 del 09 Aprile 2013);
- **Constatato** che nell'abitato e nelle sue vicinanze esistono diverse aree nelle quali sono presenti habitat per la proliferazione di roditori e insetti parassiti;
- **Considerato che** tali aree rappresentano, per la presenza di rifiuti, oltre che per il rischio per l'igiene e l'incolumità pubblica, discariche non autorizzate;
- **Vista** la necessità di provvedere all'attuazione di un programma di prevenzione e lotta contro il rischio d'incendio che mettono a pregiudizio l'incolumità delle persone e l'integrità del patrimonio ambientale
- **Visti:**
 - il D.P.R. 10.09.1982, n. 915;
 - il T.U. delle Leggi Sanitarie;
 - il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
 - il Regolamento Comunale sulle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze approvato con Deliberazione di C.C. n. 47 del 13/08/2003;
 - il Regolamento Comunale per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e Assimilati, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.54 del 29 Novembre 2012;
 - lo Statuto Comunale;

per tutto quanto sopraesposto,

ORDINA

A TUTTI i proprietari e possessori di aree presenti nell'abitato del Comune di Tortolì e nelle sue vicinanze di provvedere **ENTRO IL 15 GIUGNO** al taglio e alla pulizia delle erbacce e allo sgombero degli eventuali rifiuti solidi urbani presenti nelle suddette aree;



Ai proprietari dei terreni ubicati lungo i tracciati delle strade comunali, vicinali ed interpoderali ad uso pubblico: a ripulire, **ENTRO IL 15 GIUGNO**, per una fascia di ameno tre metri limitrofa alle strade su indicate, i suddetti terreni da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi.

Di provvedere a tenere regolate eventuali siepi e a potare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio della strade restringendo le carreggiate.

Di spostare qualsiasi tipo di rifiuto che sia presente nelle aree nel rispetto delle normative vigenti in materia.

La fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite;

Ai proprietari delle strade vicinali ed interpoderali ad uso pubblico di provvedere **entro il 15 giugno** al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui all'art. 4 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla delibera G. R. n. 16/20 del 09 Aprile 2013;

I rifiuti ottenuti dalla pulizia dei terreni dovranno essere immediatamente rimossi e avviati al recupero o allo smaltimento a cura dei soggetti proprietari / conduttori.

Gli Enti proprietari o gestori di aree dotate di sistema viario o ferroviario, devono provvedere entro lo stesso termine – **15 Giugno 2013** – al taglio di fieno, cespugli, sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia di almeno 3 (tre) metri.

I soggetti competenti ai sensi del D.Lgs. 285/1992 – Codice della Strada – hanno l'obbligo di provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle pertinenze stradali, al fine di assicurare la sicurezza e il decoro urbano, di prevenire incendi, di garantire la fluidità della mobilità.

Le suddette prescrizioni restano in vigore durante tutto il periodo in cui vige il rischio elevato di incendio boschivo: **dal 1 giugno 2013 al 15 ottobre 2013**.

AVVERTE

Che in caso di mancato rispetto di quanto stabilito con la presente ordinanza il Comune potrà provvedere in virtù della sanzione amministrativa accessoria dell'esecuzione dei lavori con l'addebito al proprietario o possessore inadempiente delle spese sostenute per i lavori di bonifica;

INFORMA

Che i trasgressori saranno comunque puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'**art. 28** della Deliberazione Regionale che va da un minimo di **€ 1.032,00** ad un massimo di **€ 10.329,00** e dall'**art. 7 – bis** del D.Lgs n.267/2000, che estende l'applicazione da **€ 25,00 ad € 500,00**.

Sono fatte salve le Sanzioni Amministrative e o penali;



DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine e della Pubblica Sicurezza, al Personale del Locale Comando di Polizia Municipale, nonché agli Organismi deputati specificatamente al controllo ed alla vigilanza in materia di igiene e sanità pubblica, la vigilanza sull'esatta osservanza di quanto con il presente Provvedimento ordinato.

AVVISA

- che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, entro 60 giorni;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web comunale e all'Albo Pretorio del Comune di Tortoli.

Dalla Residenza Municipale, addì 13 Maggio 2013

IL SINDACO

F.to Dott. Domenico Lerede

E/S